

Messaggio 3882

Concernente la modificazione della Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi proponiamo la modificazione della Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, negli articoli che riguardano l'ammissione alla prima classe del liceo, di commercio, del ciclo propedeutico della scuola tecnica superiore e, in particolare, della scuola cantonale di amministrazione.

Per gli articoli relativi alle scuole medie superiori e alla scuola tecnica superiore si tratta semplicemente di un adeguamento alle nuove disposizioni concernenti la licenza della scuola media.

Per quanto concerne invece la scuola cantonale di amministrazione si propongono nuove modalità di ammissione, dettate da esigenze maturate in quest'ultimo decennio.

1. SCUOLA CANTONALE DI AMMINISTRAZIONE

L'articolo 33 della Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore stabilisce che (alla scuola cantonale di amministrazione si accede attraverso il superamento di un esame di ammissione, al quale possono iscriversi gli allievi che hanno compiuto i 15 anni di età o che li compiano entro l'anno civile e che hanno conseguito la licenza della scuola media o un certificato di studio equipollente).

Questa norma, introdotta nella legge nel 1982, è tuttora in vigore nonostante i cambiamenti intervenuti a livello di scuola media e di cui si fa riferimento al punto 2 del presente messaggio. Secondo la Commissione scolastica del Gran Consiglio incaricata di esaminare il progetto di legge, la disposizione di sottoporre tutti gli allievi all'esame di ammissione aveva un duplice scopo:

- contenere l'affluenza alla scuola cantonale di amministrazione in rapporto ai posti di lavoro offerti dalle Aziende federali e dall'Amministrazione pubblica;
- permettere uno sbocco scolastico agli allievi licenziati dalla sezione B della scuola media.

Mentre l'affluenza alla scuola si è ridotta (dai 233 ammessi in prima classe nell'anno 1982/83 si è scesi alla quarantina di allievi di questi ultimi anni - va tuttavia notato che fino all'anno scolastico 1981/82 l'affluenza non era risultata eccessiva rispetto alle possibilità d'impiego -), il secondo obiettivo si è dimostrato poco realistico in quanto pochi sono gli allievi della sezione B (attualmente livelli 2) che si iscrivono agli esami di ammissione e pochissimi sono quelli che li superano. Di fatto l'esame di ammissione funge da deterrente per allievi che non avrebbero difficoltà a superarlo ma che, pur di evitarlo, preferiscono iscriversi alle altre scuole.

Le tendenze in atto in questi ultimi anni indicano però che il numero dei licenziati si è ridotto a una trentina di allievi all'anno e che quello di coloro che concorrono ai posti nelle Aziende federali è diminuito al punto che queste aziende non trovano un numero sufficiente di allievi della scuola cantonale di amministrazione: la riduzione voluta nel 1982 ha portato gli effettivi a un numero troppo ridotto rispetto alle richieste delle Aziende federali per non parlare di quelle del settore privato (Allegato 1).

Sorge allora un problema fondamentale per la scuola: se il numero degli allievi licenziati e di conseguenza il numero dei concorrenti alle Aziende federali diventasse troppo esiguo, l'interesse delle Aziende federali per la scuola cantonale di amministrazione calerebbe mettendo in forse l'esistenza stessa della scuola.

L'orientamento scolastico promosso in questi anni presso gli allievi di scuola media (da parte degli orientatori e della direzione della scuola cantonale di commercio) non ha permesso di ottenere un' inversione di tendenza.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di esonerare dall' esame di ammissione quegli allievi che si trovano nella condizione di poter entrare senza esami nelle altre scuole medie superiori. L' esenzione dagli esami per quegli allievi eliminerebbe innanzitutto una situazione illogica (possono entrare nella prima classe del liceo o della scuola di commercio senza esame, devono invece superare l' esame in giugno, dopo la fine della scuola, per entrare nella scuola di amministrazione) che oltretutto tende a dirottare allievi potenzialmente interessati alla scuola di amministrazione verso la scuola di commercio o il liceo creando talvolta problemi anche a queste altre scuole.

Questa soluzione avrebbe tuttavia il difetto di privilegiare ulteriormente i corsi a livello 1 della scuola media e di svilire, per converso, i corsi a livello 2.

Per ovviare a questo inconveniente si propone di ammettere senza esami alla scuola cantonale di amministrazione tutti gli allievi licenziati dalla scuola media purché siano adempite le seguenti condizioni (Allegato 2):

- a) nelle materie italiano, tedesco, francese, matematica è ammessa al massimo una nota insufficiente non inferiore al 3;
- b) nelle medesime materie la somma delle note ottenute deve dare almeno 16 punti;
- c) per ogni eventuale corso di livello 2 frequentato dall' allievo, tale somma è aumentata di 1 punto.

Gli allievi i cui attestati di licenza non adempiono alle condizioni descritte sopra sono ammessi alla scuola cantonale di amministrazione previo superamento di un esame scritto e orale nelle seguenti materie:

- italiano
- tedesco
- francese
- matematica.

Nella situazione attuale, la nuova disposizione non dovrebbe avere come effetto un rigonfiamento degli effettivi della scuola cantonale di amministrazione; potrebbe invece fornire elementi adatti al tipo di formazione e alle carriere offerte da questa scuola, salvaguardando la sua capacità di formare giovani per i tirocini nelle Aziende federali e per gli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e private. Con l' alleggerimento di qualche allievo nelle prime classi dei licei e della scuola cantonale di commercio, la scuola d' amministrazione riconfermerebbe inoltre la sua funzione di scuola alternativa alle medie superiori.

A titolo precauzionale, comunque, si prevede di riservare al Consiglio di Stato la facoltà di stabilire un numero massimo di ammessi, qualora il numero degli iscritti risultasse superiore alle possibilità organizzative dell' Istituto o alle possibilità di occupazione presso le Aziende federali. In tale caso tutti gli iscritti verrebbero sottoposti ad esame e l' ammissione sarebbe effettuata in base alla graduatoria risultante.

2. LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Nell' anno scolastico 1987/88 sono entrate in vigore alcune modificazioni della Legge sulla scuola media concernenti una nuova organizzazione del ciclo d' orientamento.

Il sistema della suddivisione degli allievi nelle sezioni A e B è stato sostituito da un nuovo modello, quello attuale, dove l' insegnamento comprende una parte comune a tutti gli allievi e una parte differenziata, composta di corsi a due livelli in alcune materie obbligatorie e di corsi opzionali di approfondimento e d' orientamento.

In relazione alla licenza rilasciata dalla scuola media sulla base del nuovo ordinamento, il Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola media stabilisce, all' articolo 53, i requisiti richiesti per l' iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d' ammissione e, all' articolo 54, le modalità per l' iscrizione alle stesse scuole con esami di ammissione.

La legge oggetto della presente proposta di modificazione si richiama tuttavia ancora, negli articoli relativi all' ammissione alle scuole medie superiori, alle sezioni A e B. Ciò non ha

comportato e non comporta alcun inconveniente quanto all' applicazione delle nuove disposizioni, ma è tuttavia evidente che, per elementari ragioni di chiarezza, ogni riferimento a un sistema scolastico non più vigente debba essere eliminato. Conseguentemente si propone la modificazione degli articoli 25, 30 e 44 della Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore.

3. ASPETTI FINANZIARI

L' abolizione degli esami di ammissione alla scuola cantonale di amministrazione comporta un risparmio annuo dell' ordine di fr. 20'000.--, importo dovuto in massima parte ai compensi versati agli esaminatori.

Con l' introduzione della facilitazione proposta potrebbe verificarsi un aumento di una o due sezioni sull' intero biennio della scuola d' amministrazione. Almeno una delle due eventuali sezioni supplementari sarebbe tuttavia controbilanciata, dal profilo finanziario, da una corrispondente diminuzione (o minor aumento) delle sezioni della scuola cantonale di commercio.

La maggior spesa annuale dovrebbe quindi aggirarsi, nella peggiore delle ipotesi e tenendo conto del risparmio sugli esami, attorno ai 120'000.-- franchi, importo che beneficia dei sussidi federali nella misura del 33%.

Per le ragioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l' annesso Disegno di modificazione della Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli

Il Cancelliere, A. Crivelli

SCUOLA CANTONALE DI AMMINISTRAZIONE (SCA)

Dati statistici

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
<u>Esami di ammissione</u>						
- iscritti	128	133	139	120	132	89
- presenti	78	107	93	80	110	74
- ammessi	58	42	59	47	38	44
<u>I SCA</u>						
- iscritti	78	40	53	42	35	38
- di cui F	56	32	37	32	31	29
- sezioni	4	2	3	2	2	2
- promossi	64	19	48	32	30	29
<u>II SCA</u>						
- iscritti	73	24	48	32	31	31
- sezioni	4	1	3	2	2	2
- licenziati	65	24	47	31	30	28
TOT iscritti		<u>113</u>	<u>77</u>	<u>90</u>	<u>67</u>	<u>69</u>

	1989-90	1990-	91
--	----------------	--------------	-----------

		91	92
<u>Esami di ammissione</u>			
- iscritti	110	65	72
- presenti	80	54	69
- ammessi	44	29	42
<u>I SCA</u>			
- iscritti	44	40	40
- di cui F	26	24	24
- sezioni	2	2	2
- promossi	23	26	--
<u>II SCA</u>			
- iscritti	29	21	26
- sezioni	2	1	2
- licenziati	28	21	--
TOT iscritti	73	61	66

	1986	1987	1988
Licenziati	24	47	31
Occupati	3	11	14
- aziende federali	1	2	2
- amministrazione cantonale	5	14	3
- terziario generico	8	8	7
Studio lingue	8	8	7
Proseguono studi			
- SCC		1	
- SCSA	1		1
- scuole sanitarie		1	1
- altre scuole	1	2	
In cerca d'impiego	5	2	2
Non hanno risposto	-	6	1

	1989	1990	1991
Licenziati			
Occupati	30	28	21
- aziende federali	17	15	10
- amministrazione cantonale	2	1	2
- terziario generico	3	-	2
Studio lingue	6	3	4
Proseguono studi			
- SCC		2	1
- SCSA	1	-	2
- scuole sanitarie		2	
- altre scuole		1	
In cerca d'impiego	1	1	-
Non hanno risposto	-	3	-

Modificazioni del Regolamento degli studi della Scuola cantonale di amministrazione
conseguenti alla modificazione della legge
(testo indicativo)

Titolo II: Ammissione

Ammissione alla I SCA

Art. 10 (nuovo testo completo)

a) senza esame

Al primo anno della scuola cantonale di amministrazione possono iscriversi come allievi regolari senza esame di ammissione gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i seguenti requisiti:

- a) nelle materie italiano, tedesco, francese, matematica è ammessa al massimo una nota insufficiente non inferiore al 3;
- b) nelle medesime materie la somma delle note ottenute deve dare almeno 16 punti;
- c) per ogni eventuale corso di livello 2 frequentato dall' allievo, tale somma è aumentata di 1 punto.

Art. 10 bis (nuovo testo completo)

b) con esame

1 Al primo anno della scuola cantonale di amministrazione possono iscriversi come allievi regolari, previo esame di ammissione, gli studenti in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti all' art. 10 del presente Regolamento e gli studenti in possesso di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media.

2 L' esame di ammissione comporta una prova scritta e orale nelle seguenti materie:

- italiano
- tedesco
- francese
- matematica

3 L' esame è superato con almeno la media del 4 nelle quattro materie e con al massimo un' insufficienza non inferiore al 3.

4 Gli esami di ammissione sono organizzati dalla direzione della scuola entro la fine di agosto.

Disegno di
LEGGE

sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982, modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 febbraio 1992 n. 3882 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

La Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982 è modificata come segue:

Art. 25

Ammissione

Possono iscriversi al primo corso del liceo gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento degli studi liceali.

Art. 30

Ammissione

Possono iscriversi al primo corso della scuola cantonale di commercio gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola cantonale di commercio.

Scuola cantonale di amministrazione

Art. 33

1 Alla scuola cantonale di commercio è annessa la scuola cantonale di amministrazione che ha lo scopo di preparare ai tirocini nelle aziende e nelle amministrazioni federali (FFS, PTT, Dogane, Swissair, Radio-Suisse SA) e agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e private. due anni.

2 Il curriculum di studi ha la durata di due anni.

3 Possono iscriversi alla scuola cantonale di amministrazione gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento degli studi della scuola cantonale di amministrazione.

4 Al termine degli studi il Dipartimento rilascia a chi ha superato l' esame finale un diploma conferito in conformità delle disposizioni federali.

5 Qualora il numero degli iscritti risultasse superiore alle possibilità organizzative dell' istituto o alle possibilità occupazionali dei diplomati, il Consiglio di Stato può stabilire un numero massimo di ammessi. In questo caso tutti gli iscritti saranno sottoposti all' esame di ammissione previsto dal Regolamento, in base al quale verrà stabilita la graduatoria d' ammissione.

Art. 44

Ammissione

a) al ciclo propedeutico:

Possono iscriversi al primo corso del ciclo propedeutico gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento degli studi della scuola tecnica superiore.

Articolo 2

Decorso i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. L' entrata in vigore sarà stabilita dal Consiglio di Stato.